

REGOLAMENTO SULL'IMPEGNO DIDATTICO DEI DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari ai sensi dell'art. 49 commi 12, 13 e 14.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO IN DATA 05.10.2017

Art. 1 Definizioni

- 1) Corsi di Studio: Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico
- 2) Didattica Frontale: lezioni teoriche, in qualunque modalità erogate che siano tenute in presenza del docente titolare dell'insegnamento (o di un modulo didattico o di altra attività prevista dal Regolamento didattico del Corso di Studio che comporta acquisizione di CFU per lo)
- 3) Didattica Pratica: tutte le attività che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti (hands on) in presenza di un docente o di un tutor (laboratori, cliniche, stalle ecc.), nell'ambito di un modulo didattico o di altra attività prevista dal Regolamento didattico del Corso di Studio che comporta acquisizione di CFU.
- 4) Tirocinio: Attività didattica, curriculare ed obbligatoria, che prevede l'acquisizione di CFU, consistente in attività preminentemente pratiche che consentono agli studenti di applicare le conoscenze acquisite e migliorare le competenze e le abilità, svolte sotto la responsabilità di un docente ovvero di un tutor qualificato presso strutture convenzionate. A differenza delle attività pratiche i crediti di tirocinio non prevedono un affidamento ad un singolo docente.

Art. 2 Compiti didattici dei professori e ricercatori

Come previsto dall'art. 6 della L. 240/2010 oltre che dall'art. 25 del Vigente Regolamento didattico di Ateneo:

- 1) La quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e ricercatori a tempo definito;
- 2) I professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, a norma dell'art. 6, comma 2 della Legge 240/2010. Nell'ambito del monte ore complessivo succitato, l'Università determina l'obbligo:
 - per i professori universitari a regime di tempo pieno, di dedicare almeno 120 ore alla didattica frontale, delle quali almeno 90 ore da dedicare complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di laurea magistrale;
 - per i professori universitari a regime di tempo definito, di dedicare 90 ore alla didattica frontale, delle quali almeno 60 ore da dedicare complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di laurea magistrale.
- 3) I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. (Art. 6 comma 3 legge n. 240/2010)

4) Per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. a) e b) della Legge n. 240/2010, gli ambiti in cui distribuire l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono così determinati:

- per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. a) della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale; il monte orario rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 350 ore;
- per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. a) della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, almeno 40 ore di didattica inclusa la didattica frontale; il monte orario rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 200 ore;
- per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, lett. b) della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale; il monte orario rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 350 ore.

Art. 3 La didattica replicata

Al fine di garantire la qualità della didattica erogata, per limitazioni legate alla sicurezza degli studenti, ovvero per il mantenimento di standard qualitativi previsti dall'accreditamento EAEEVE del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, i docenti possono prevedere che la didattica frontale, esclusivamente pratica, in qualunque luogo venga svolta, sia realizzata suddividendo gli studenti frequentanti in gruppi.

In tale caso il docente sarà tenuto, ai fini del rispetto del monte ore da erogare a ciascuno studente, alla replicazione dell'attività didattica da svolgere.

Tale replicazione può essere prevista per la sola attività pratica prevista per il docente titolare per ciascun insegnamento/modulo come risulta da Regolamento didattico del CdS, ovvero per i docenti coinvolti nelle attività di tirocinio.

Art. 4 Riconoscimento dell'impegno orario della didattica erogata da docenti su insegnamenti di Corsi di Laurea Triennale e Magistrale.

Al momento della consegna dei programmi dell'insegnamento, il docente titolare dovrà indicare per la parte pratica del corso il numero di gruppi che vuole formare al fine di migliorare la qualità della didattica e indicare il numero di repliche previste per raggiungere il monte orario collegato ai CFU di attività pratica per ciascuno studente.

L'indicazione fornita dal docente in fase di redazione del programma dell'insegnamento potrà essere passibile di modifiche in itinere dovute alla variazione del numero di studenti frequentanti il corso.

Al termine del corso, il docente titolare invierà copia del Registro Lezioni opportunamente compilato sulla sezione personale Esse3 alla Unità Operativa Didattica del Dipartimento.

Al termine di ogni Anno Didattico (31 luglio), il consuntivo del reale impegno orario di ciascun docente sarà sottoposto al vaglio della Commissione Paritetica da ciascun Presidente di Corso di Laurea.

La Commissione Paritetica, dopo aver espresso un proprio parere, richiederà la ratifica dell'impegno orario per ciascun docente al Consiglio di Dipartimento.?

Art. 5 Riconoscimento dell'impegno orario della didattica erogata come Tirocinio

Può essere riconosciuto come impegno didattico frontale l'attività di tirocinio solo nel caso in cui il docente sia impegnato nello svolgimento di attività pratiche presso strutture interne o esterne alla struttura.

Non possono essere riconosciute come impegno didattico le attività svolte dagli studenti presso aziende convenzionate ove sia previsto un tutor aziendale ed un progetto formativo personalizzato.

Annualmente, entro il 31 luglio la Commissione Tirocini del Dipartimento fornirà alla Commissione Paritetica una relazione contenente il numero di replicazioni per ciascun gruppo di tirocinanti, il calendario delle attività svolte per ciascuna attività di tirocinio, i docenti responsabili e, quindi, l'impegno orario per ciascun docente coinvolto.

La Commissione Paritetica emette un parere e invia alla ratifica del Consiglio di Dipartimento l'impegno orario dei docenti coinvolti nel tirocinio.

Art. 6 Norme etiche relative ai docenti titolari di insegnamenti/moduli/attività didattiche di qualunque natura.

Ai sensi e per effetto dell'art. 8 del Codice Etico dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro", combinato a quanto sancito nell'art. 3 dello "Statuto dei diritti e doveri degli studenti universitari" dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro", ciascun docente titolare di qualunque tipologia di attività didattica, oltre ad impegnarsi nella erogazione di didattica di qualità e di garantire imparzialità, trasparenza nella valutazione degli studenti, è tenuto al rispetto di adempimenti fondamentali per consentire il corretto funzionamento dell'organizzazione didattica. Pertanto, il docente deve essere sollecito e tempestivo, rispettando le scadenze previste, nel riscontrare mail di richiesta informazioni relative a calendario degli esami, redazione dei programmi (rispettando anche le modalità redazione richieste), calendario delle lezioni, fornire indicazioni necessarie per la modifica e/o nuova istituzione dei Corsi di Studio.

Qualora un docente manchi di rispondere ad una mail relativa alla didattica e quindi non fornisca nei tempi e modi dovuti le informazioni richieste, si provvederà ad inviare una seconda mail di sollecito fornendo al docente un tempo aggiuntivo di 48h lavorative per riscontrare la richiesta.

Trascorsi inutilmente tali termini senza ricevere risposte, il mittente segnalerà al Direttore del Dipartimento e alla Commissione Paritetica e provvederà d'ufficio a colmare gli inadempimenti evidenziando la mancanza dell'informazione da parte del docente titolare.

Nel caso in cui il docente riscontri la richiesta fornendo motivazioni oggettive di impossibilità all'invio delle informazioni richieste, il mittente concorderà col docente le tempistiche e le modalità di invio, sempre nel rispetto delle scadenze che gli organi di governo e burocratici della didattica nel Dipartimento (Presidenti di CdS, Giunte di CdS, Commissione Paritetica, UO Didattica) hanno nei confronti degli Enti sovraordinati.

Nel caso l'omissione di riscontro a richieste inerenti la didattica si ripetano per tre volte, anche non consecutive in un anno accademico, senza che il docente fornisca alcuna oggettiva motivazione, il Direttore potrà proporre, sentita la Commissione Paritetica, al Consiglio di Dipartimento altre azioni, quali l'invio di una comunicazione al Collegio dei Garanti, ai sensi dell'art. 12 del Codice Etico dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro"

Il docente deve impegnarsi nella tempestiva comunicazione ai Presidenti di Corso di Studi di eventuali modifiche ai calendari delle lezioni, ai calendari degli esami e ad ogni altra informazione che sia importante per gli studenti e per il corretto svolgimento delle attività, nel pieno rispetto di quanto sancito nello "Statuto dei diritti e doveri degli studenti universitari" dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro".